

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 60 DEL 28-06-2018

Oggetto: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. RETTIFICA ORDINANZA NN. 125 DEL 30.12.2016 E 29 DEL 06.03.2017 E REVOCA ORDINANZA 42 DEL 05/04/2018. CAPRIOTTI NORETTA ED ALTRI.

Vista l'Ordinanza n. 125 del 30.12.2016 avente ad oggetto "SISMA DEL 26 OTTOBRE E SEGUENTI. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267. CAPRIOTTI NORETTA ED ALTRI" inerente l'edificio sito in c.da Santa Maria n 11 distinto al Foglio 23 del catasto fabbricati del Comune di Montalto delle Marche con la particella n. 494 oggetto di rilevamento dei danni post-sisma mediante compilazione di scheda FAST n. 21 del 01.12.2016;

Visti i riferimenti indicati nella scheda FAST N.21 citata per la quale, durante un riscontro con altre schede, è emerso che era stato indicato un numero di edificio (02) già attribuito ad altro fabbricato nell'aggregato;

Vista la richiesta della sig.ra Capriotti Noretta (comproprietaria) prot. 2208 del 20.03.2018 con la quale tra l'altro chiede la rettifica della scheda Fast e di conseguenza dell'Ordinanza n. 125/2016 per quanto concerne la destinazione d'uso indicata, in quanto l'uso reale

dell'edificio è di tipo promiscuo. Una porzione di edificio, così come definito nella scheda FAST, risulta deposito la restante parte risulta abitazione di residenza;

Vista l'Ordinanza n. 29 del 06.03.2017 avente ad oggetto "SISMA DEL 26 OTTOBRE E SEGUENTI. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267. CAPRIOTTI NORETTA ED ALTRI" inerente l'edificio sito in c.da Santa Maria n 11 distinto al Foglio 23 del catasto fabbricati del Comune di Montalto delle Marche con la particella n. 494 oggetto di rilevamento dei danni post-sisma mediante compilazione di scheda FAST n. 20 del 01.12.2016;

Vista la scheda FAST N.20 citata per la quale durante un riscontro con altre schede è emerso che era stato indicato un numero di edificio (n. 01) già attribuito ad altro fabbricato nell'aggregato;

Vista la richiesta della sig.ra Capriotti Noretta (comproprietaria) prot. 2208 del 20.03.2018 con la quale chiede tra l'altro la modifica dell'Ordinanza n 29/2017 per quanto concerne la definizione indicata di edificio "non di residenza" con "abitazione di residenza".

Viste le risultanze anagrafiche del Comune, stando a quanto dichiarato dalla Sig.ra Capriotti Noretta;

Vista l'Ordinanza n. 42 del 05/04/2018 emessa per l'introduzione di rettifiche alle Ordinanze nn, 125 del 30/12/2016 e 29 del 06/03/2017;

Vista l'ulteriore nota presentata dalla sig.ra Capriotti Noretta, prot.4860 del 28/06/2018, con la quale evidenzia il persistere di imprecisioni inerenti le destinazioni d'uso indicate nell'Ordinanza n. 42 del 05/04/2018 per le unità strutturali di cui è comproprietaria;

Ritenuto necessario rettificare le Ordinanze nn.125/2016 e 29/2017, tenendo conto delle ultime anomalie riscontrate con la nota del 28/06/2018;

Preso atto che le schede FAST sono state corrette secondo le considerazioni sopra rappresentate;

ORDINA

Ordinanza ORDINANZA n.60 del 28-06-2018 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

-Di revocare l'Ordinanza n. 42 del 05/04/2018;

-Di modificare l'Ordinanza n. 125/2016 sostituendo al terzo paragrafo sia nella parte descrittiva dell'edificio, sia nell'indicazione riferita alla scheda FAST n. 21 il numero di edificio come segue: **“EDIFICIO N. 004”** al posto di **“EDIFICIO N. 02”** e **“N. Edificio 004”** al posto di **“N. Edificio 002”**.

-Di sostituire, nell'ordinato dell'Ordinanza n. 125/2016 le parole **“non di residenza”** con le parole **“di residenza e deposito di pertinenza dell'abitazione”**;

-Di modificare l'Ordinanza n. 29/2017 al terzo paragrafo sostituendo l'indicazione del n. edificio riferita alla scheda FAST n. 20 come segue: **“EDIFICIO N. 001”** sostituito con **“EDIFICIO N. 003”**;

- Nell' ordinato dell'Ordinanza n. 29/2017 di eliminare la negazione **“non”** dopo la parola abitazione.

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1)- La notifica della presente Ordinanza alle Signore:

- CAPRIOTTI NORETTA nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 06/03/1956 residente in c.da S.Paolo n. 7 Montalto delle Marche;
- CAPRIOTTI SILVANA nata a MONTALTO DELLE MARCHE (AP) il 29/01/1958 residente in via Pomarolo n. 8 Force;
- VALLORANI ROSELLA nata a ASCOLI PICENO (AP) il 22/12/1929 residente in c.da Santa Maria n. 11 Montalto delle Marche;

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

- Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
 - Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
 - All' Ufficio Tecnico comunale;
- 3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO

(Prof. Raffaele Tassotti)

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.